

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ART. 1 – Servizio di Polizia Locale

Il presente Regolamento disciplina le materia di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, nonché dell'art. 10 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, in relazione all'art. 7 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e art. 7 della Legge Regionale 1 Aprile 2015 n. 6.

E' istituito il Servizio di Polizia Locale del Comune di Cazzago San Martino.

L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Polizia Locale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.

A norma di quanto previsto dalla "Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale" n. 65/86, dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 e dal D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, possono essere definite tra il Comune di Cazzago San Martino ed altri Comuni forme associate di gestione dei servizi di Polizia Locale, mediante attuazione di forme di integrazione operativa o istituendo apposite strutture organizzative finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni.

ART. 2 – Collocazione del Servizio di Polizia Locale nell'Amministrazione Comunale

Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato che, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986 n° 65 e dell'art. 9 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali impartisce le direttive, vigila sul buon andamento e imparzialità del servizio.

ART. 3 – Funzioni degli appartenenti al Servizio e competenza territoriale

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi. In particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale;
- esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro n° 65/86;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano i servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al Gonfalone del Comune;
- svolgono gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo, nell'ambito dei compiti istituzionali;
- collaborano con le forze di Polizia dello Stato, con gli organismi della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti difforni a quelli loro conferiti da Leggi e Regolamenti.

Il personale della Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale. Fuori dal territorio comunale sono ammesse:

- a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastro per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.
- d) Nei casi previsti dalla legge 65/1986.

ART. 4 - Ordinamento strutturale del Servizio

Il Servizio di Polizia Locale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento e da strutture tecnico operative.

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 5 – Organico del Servizio

L'organico del Servizio di Polizia Locale è determinato dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi e alle esigenze del servizio.

E' soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati nella vigente normativa in materia.

ART. 6 – Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

ART. 7 - Compiti del Comandante

Il Comandante del Servizio di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 65/86 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 4/2003.

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni d'istituto, al Comandante spetta:

- Nominare il Vice Comandante e dare comunicazione alla Giunta Comunale con apposito provvedimento;
- emanare le direttive e gli ordini di servizio e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità alle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- coordinare i servizi del Servizio di Polizia Locale con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese e direttive stabilite dall'Amministrazione;
- mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del comune o di altri enti collegati al Servizio di Polizia Locale, da necessità operative;
- rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale;
- rispondere al Sindaco dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale del Servizio di Polizia Locale ;
- curare la distribuzione degli agenti e dei sottufficiali ai diversi servizi secondo le necessità;
- studiare i problemi della circolazione stradale sia globalmente che per singole strade ed incroci e analizzare ogni causa che turbi l'ordine e la sicurezza nei quartieri, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la circolazione;

In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dal sottoposto/Vice Comandante o da persona con il grado più elevato, presente in servizio ed in caso di parità di grado dal più anziano di servizio nel grado stesso, qualora tra i parigrado non sia stato formalmente individuato dal Comandante un sostituto.

ART. 8 - Attribuzioni del Vice comandante

L'operatore di Polizia Locale facente funzioni di Vice Comandante coadiuva il Comandante nel lavoro d'ufficio e nella direzione del Servizio, con speciale riguardo a quei rami del servizio a lui affidati e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

E' responsabile verso il Comandante della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

Giornalmente deve presentarsi al Comandante per riferire circa la disciplina, la condotta in servizio dei dipendenti e per ricevere ordini ed istruzioni in proposito.

Cura che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controlla il comportamento in servizio degli Agenti; espleta ogni altro incarico a lui affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dal Comandante, cui risponde direttamente.

ART. 9 – Compiti dei Sottufficiali

I sottufficiali coadiuvano il Comandante ed il vice Comandante, dirigono le unità operative cui sono assegnati.

In particolare i sottufficiali:

- sono addetti al coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
- curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale subordinato;
- redigono relazioni ed atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
- istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di elaborazioni di dati e attività di studio;
- espletano ogni altro incarico loro affidato dal Comandante/ Vice Comandante nell'ambito dei compiti istituzionali.

ART. 10 – Compiti degli Agenti

Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto che rientrano nelle loro competenze.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

In particolare gli agenti devono:

- a) svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
- b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni, controllo del territorio anche in materia di inquinamento e rifiuti;
- c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, integrità ambientale;
- d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
- e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
- f) assolvere i compiti di informazione di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
- g) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche manifestazioni e cerimonie pubbliche e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune;
- h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;
- i) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
- j) fornire notizie indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
- k) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
- l) vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
- m) impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
- n) intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato

di agitazione psico-motoria per malattia o assunzione sostanze stupefacenti o alcoliche che recano molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;

o) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del Sindaco;

p) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

ART. 11 – Qualifiche degli appartenenti al Servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della legge n° 65/86 esercitano anche:

a) Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli agenti, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante e agli addetti al coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 57 comma II del C.P.P.

b) Servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n° 285/92.

c) Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge 65/86.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto i sensi del II e III comma dell'art. 5 della legge n° 65/86.

Il personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.

TITOLO III ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 12 – Modalità particolari di accesso al Servizio

Oltre alle norme previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, si applicano ad integrazione di esse le seguenti modalità particolari l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Locale:

a) Possesso della patente di guida di categoria "B", se richiesta anche "A" o superiore, con l'obbligo della guida dei "veicoli in dotazione al Servizio";

b) Idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;

c) Età - secondo le disposizioni del Regolamento Comunale Concorsi.

I titoli di studio e/o i requisiti per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

ART. 13 – Formazione di base per gli agenti allievi

I vincitori dei concorsi per posti di agente di Polizia Locale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio.

Coloro i quali hanno superato, per l'accesso di qualifica di agente, il corso formativo di preparazione, sono esonerati dal frequentare il corso di formazione indicato al primo comma del presente articolo.

Requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia a tempo determinato è l'iscrizione nell'apposito elenco, tenuto dalla direzione regionale competente in materia di Polizia Locale, di coloro che hanno frequentato i corsi formativi di preparazione e superato gli esami finali.

Il Servizio Polizia Locale può avvalersi della collaborazione degli ausiliari del traffico, così come disciplinato dall'art. 17 commi 132 e 133 della legge 5 maggio 1997 n° 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 – Qualificazione professionale per il Comandante.

I vincitori per posti di responsabile del Servizio di Polizia Locale (Comandante) e di addetti al coordinamento e/o controllo è tenuto a norma della L.R. n° 4/2003, a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale.

Il Comandante del Servizio deve avere lo status di appartenente ai ruoli della Polizia Locale, oltre ad esercitare le qualifiche di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 15 – Altri corsi di istruzione professionale

Il personale della Polizia Locale può frequentare corsi di lingue appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione della lingua straniera.

ART. 16 – Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio di Polizia Locale mediante lezioni di istruzioni e addestramento, dedicate alle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e giornate di studio.

La formazione degli addetti alla polizia locale viene comunque effettuata in conformità della normativa nazionale e regionale che disciplina la materia concernente la formazione.

TITOLO IV UNIFORME

ART. 17 – Uniforme di servizio

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia.

Le uniformi sono indicate nella tabella vestiario ove sono determinate le quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità con cui i capi dell'uniforme e gli accessori devono essere indossati. Per particolari servizi di rappresentanza e di scorta ai gonfalonieri potrà essere adottata l'alta uniforme.

ART. 18 – Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la loro rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni dalla Legge Regionale, dal Regolamento Regionale 22 marzo 2019, e dell'art. 6 della Legge quadro n° 65/86.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, e le decorazioni per meriti speciali conferite dalla Regione Lombardia.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 19 – Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità alla Legge Regionale vigente, dal Regolamento Regionale 22 marzo 2019 e art. 6 della Legge n° 65/86.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui.

Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere dotati di distanziatore di sicurezza di colore bianco da portare appeso al cinturone attraverso un anello e possono altresì essere dotati di ausili di sicurezza tattico difensivi a basso deterrente visivo.

ART. 20 – Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi d'istituto in uniforme.

Per il Comandante è facoltativo l'uso dell'abito civile ad eccezione di quando interviene a manifestazioni pubbliche oppure a cerimonie in rappresentanza del Servizio di Polizia Locale .

L'attività di servizio in abito civile per gli altri operatori di polizia locale può essere svolta solo:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile, indicati dal Comando con visto di approvazione del Sindaco;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

ART 21 – Tessera di servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione Comunale che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma.

La tessera deve essere quella predisposta dalla Regione Lombardia.

Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale comandati in servizio devono sempre portare con sé la tessera suindicata e la stessa deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1° lett. a) ed e) del Codice della Strada - come da figura I – 1 art. 23 del Regolamento al Codice della Strada, gli appartenenti al Corpo saranno muniti di tessera di riconoscimento per il servizio di Polizia Stradale.

TITOLO V FINALITA', MODALITA' ED EFFICACIA DEI SERVIZI

ART. 22 - Finalità generali dei servizi

Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopraindicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico interesse.

ART. 23 – Servizi stradali appiedati

Il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti, al fine di garantire un generale controllo di tutto il territorio e delle aree verdi.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) Regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) Presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) Servizio mobile lungo un itinerario;
- d) Servizi di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

ART. 24 – Servizio a bordo di veicoli

Tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale possono essere adibiti alla guida di veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'istituto.

I veicoli contrassegnati con la scritta "Polizia Locale" e dotati di accessori supplementari di pronto soccorso (sirena e lampeggianti), devono essere condotti esclusivamente dal personale della Polizia Locale.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del Servizio di Polizia Locale devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione al Comandante, che nomina un responsabile della corretta manutenzione degli automezzi.

ART. 25 – Collegamento dei servizi

I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchi radiomobili al Servizio di Polizia Locale. Gli agenti devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dall'Ufficio. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

ART. 26 – Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati tramite apparecchi radiomobili con il Servizio di Polizia Locale.

Detti servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comandante per tutte le necessità di pronto intervento alle funzioni d'istituto del Servizio di Polizia Locale .

ART. 27 – Servizi interni

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o compiti burocratici di natura impiegatizia.

Ai servizi interni di istituto e burocratici è addetto personale appartenente al Servizio di Polizia Locale, di preferenza personale anziano o dispensato per motivi di salute, oppure altro personale amministrativo in conformità all'ordinamento interno dell'Ente, oppure dipendente di aziende pubbliche o private incaricate formalmente di curare determinati servizi di natura impiegatizia per conto del Comando.

ART. 28 - Obbligo di intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 32, tutti gli agenti in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati per i quali è necessaria od opportuna futura memoria ed annotano ogni dato oggetto di ricorrente statistica.

ART. 29 – Ordine di servizio

Il Comandante, nel rispetto delle direttive impartite il Sindaco, ai sensi dell'art. 2 delle Legge n°65/86, dispone gli ordini di servizio di norma settimanale, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio ed anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate e dalle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

ART. 30 – Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

Il distacco di appartenenti al Servizio di Polizia Locale presso altri settori della civica amministrazione, nell'ambito dei compiti d'istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e dal Segretario

Comunale, sentito il Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del fermo restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi della legge n° 65/86.

ART. 31 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 4 comma IV della Legge n° 65/86 e della Legge Regionale vigente, gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate e regolarmente autorizzate.

Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con atto formale del Sindaco o con deliberazione della Giunta Comunale e secondo le modalità in esse previste.

Il Comandante è autorizzato a gestire direttamente i servizi stradali in collegamento con quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Ai sensi della vigente normativa i Comuni possono stipulare appositi accordi per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di Polizia Locale; negli accordi saranno precisate le modalità di attuazione dei servizi coordinati. Al Prefetto dovranno essere comunicati i servizi che saranno svolti in forma associata.

In casi d'urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti.

ART. 32 – Servizi effettuati per conto di privati

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere autorizzati ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e cittadini.

Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Servizio.

I compensi per la fornitura dei servizi saranno stabiliti dalla Giunta Comunale e dovranno essere utilizzati per la copertura delle spese di espletamento del servizio.

ART. 33 – Efficacia dei servizi

Il Comandante della Polizia Locale, informa periodicamente il Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità lì indicate dall'art. 22, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 34 - Assegnazione ed impiego personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio con provvedimento del Comandante, secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

ART. 35 – Guida dei veicoli ed uso di strumenti

Gli agenti di Polizia Locale sono tenuti alla guida degli automezzi e all'uso degli strumenti in dotazione al Servizio di Polizia Locale. I mezzi di trasporto e gli strumenti in dotazione non possono essere usati che per ragioni di servizio e in circostanze in cui ne sia giustificato l'impiego.

E' fatto divieto di trasportare a bordo dei veicoli in dotazione passeggeri estranei all'Amministrazione Comunale, salvo autorizzazione del Comandante o per motivi di servizio, o per prestare soccorso.

Per i servizi di cui all'art. 24, il Comandante affida agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Servizio. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature date in consegna per le necessità dei servizi.

ART. 36 – Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Servizio di Polizia Locale .

ART. 37 – Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio di Polizia Locale del turno successivo, quando non sia autorizzato dal Comandante il termine senza attesa del cambio.

ART. 38 – Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART. 39 – Reperibilità degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in relazione a determinati servizi d'istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto, come previsto dall'accordo nazionale di comparto.

ART. 40 - Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del Personale viene adempiuto mediante avviso anche verbale all'Ufficio da cui dipende l'appartenente al Servizio di Polizia Locale e all'ufficio gestione del personale del comune.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

ART. 41 - Accertamenti sanitari

In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Comando a seguito di certificazione medica motivata dall'A.S.L.

In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati prioritariamente nei servizi interni o d'ufficio del Comando, ovvero trasferiti ad altri servizi dell'Amministrazione Comunale con i criteri fissati per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dalla normativa vigente.

ART. 42 - Cambiamento di residenza

Fermo restando quanto stabilito dalle norme in vigore nel regolamento dell'ente, il personale della Polizia Locale ha l'obbligo di comunicare al Comando il luogo di residenza, comunicando ogni cambiamento che intervenga in merito.

TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 43 – Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati nell'art. 22.

Nella vita sociale, il dipendente si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

In particolare il personale della Polizia Locale deve:

- a) non denigrare con atti e parole l'Amministrazione Comunale ed i suoi componenti;
- b) usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;
- c) evitare al di fuori delle esigenze di servizio di frequentare persone, compagnie e locali che possono sminuire la dignità della funzione;
- d) evitare altresì di frequentare, se non per ragioni di servizio, persone dedite ad attività immorali contro il buon costume o pregiudicati;
- e) non occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il Servizio di Polizia Locale o l'Amministrazione Comunale;

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 23.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'art. 57 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di Polizia Giudiziaria gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni d'emergenza di cui all'art.39.

ART. 44 – Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo quanto indicato dall'art. 20. Quando è in uniforme l'appartenente al Servizio di Polizia Locale deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme e l'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'Amministrazione che rappresenta.

In particolare l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

E' tassativamente vietata durante il servizio l'applicazione di piercing, di orecchini, di tatuaggi visibili, sia per personale maschile che per quello femminile; il personale maschile dovrà portare i capelli con taglio corto ed il personale femminile con capelli lunghi dovrà portare i capelli legati o comunque raccolti o semi-raccolti.

Nel caso di servizi da svolgersi in due o più unità gli operatori di Polizia Locale dovranno avere uniformità di vestiario.

ART. 45 – Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Comando in servizio devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo.

In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comandante, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

L'orario di servizio è comunque, in caso di temporanea necessità, protraibile anche nelle ore notturne.

ART. 46 – Rapporti interni di servizio

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

ART. 47 – Comportamento in pubblico

Durante i servizi in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve rispondere alle richieste dei cittadini, o indirizzarli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o alla quale si rivolge. L'appartenente al Servizio, se richiesto, deve fornire il proprio numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione, evitando di intrattenere con i colleghi o altri conversazioni che esulano dal servizio.

Deve evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione Comunale.

Durante il servizio non deve fumare quando è alla presenza degli utenti e neppure nell'auto di servizio in dotazione.

ART. 48 – Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, verso i cittadini e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di polizia.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- b) per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
- c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al Gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

ART. 49 - Segreto d'Ufficio e riservatezza

Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, riguardanti l'attività dell'Ufficio, servizio d'istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante.

ART. 50 - Procedimenti amministrativi

Le risposte a istanze e richieste inoltrate al Servizio di Polizia Locale debbono di norma essere rimesse all'interessato nel termine di trenta giorni, come diversamente stabilito dal relativo regolamento adottato in attuazione della legge 7 agosto 1990 n° 241.

Chi abbia interesse alla tutela di un proprio diritto può avere accesso alla documentazione giacente presso il Servizio di Polizia Locale nei termini e con le modalità previste dalla sopracitata legge, salvo che si tratti di casi rientranti nel disposto del precedente articolo o coperti dal segreto istruttorio.

TITOLO VIII ARMI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO

ART. 51 - Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 14 marzo 1987, n. 145.

L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma. Essa può essere usata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale. Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante corso iniziale di formazione professionale. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione e funzionalità e lo stesso deve tempestivamente segnalare qualsiasi malfunzionamento o problema tecnico dell'arma in dotazione al Comandante.

ART. 52 – Disposizioni generali

L'armamento del Servizio di Polizia Locale, è disciplinato dall'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145 e dalla legge 7 marzo 1986 n° 65

ART. 53 – Tipo delle armi in dotazione

Per l'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Servizio di Polizia Locale, si rimanda al "Regolamento per l'armamento del Servizio di Polizia Locale" approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 26/11/2018.

TITOLO IX DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, COMPENSI E RICORRENZE

ART. 54 - Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal regolamento per il personale del Comune.

ART. 55 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Servizio

Il Comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza. Qualora il Sindaco lo ritenga opportuno, potrà avviare la procedura di encomio prevista dalla Regione Lombardia.

ART. 56 - Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art.10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità stabilita nella contrattazione decentrata.

ART. 57 - Festa del Servizio di Polizia Locale e Santo Patrono

La Festa del Servizio di Polizia Locale viene solennizzata in data 25 maggio di ogni anno. La ricorrenza è un'importante occasione per rappresentare alle Autorità cittadine ed alla cittadinanza i risultati ottenuti nell'anno di riferimento, nonché eventuale momento pubblico per illustrare le varie capacità tecnico operative acquisite dal Servizio. Il patrono della Polizia Locale, S. Sebastiano, ricorre invece il 20 gennaio e viene celebrato con Santa Messa all'interno del territorio comunale o con celebrazione eucaristica organizzata di volta in volta dalle Associazioni di Polizia Locale al quale gli appartenenti al Servizio di

Polizia Locale sono iscritti; alla funzione religiosa in occasione del Santo Patrono gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono partecipare in uniforme anche al di fuori del normale orario di servizio.

TITOLO X NORME FINALI

ART. 58 – Rinvio alle disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello Statuto dell'Ente, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente regolamento e le successive modificazioni integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, e al Prefetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145. La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto di cui al D.P.R. n.68/86, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

ART. 59 - Rinvio ai Regolamenti per il personale del Comune

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica, agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di Cazzago San Martino.